

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento Cinque Stelle</i>)	34

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti (<i>Discussione e rinvio. – Abbinamento delle proposte di legge C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone – Adozione della proposta di legge C. 3862 Ferranti, come testo base</i>)	32
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.45.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, come stabilito martedì 4 ottobre scorso, nella seduta odierna si procederà all'adozione del parere sulla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Informa, inoltre, che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), mentre il gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta alternativa (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore avvertendo che, in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa presentata dai parlamentari del Gruppo Movimento Cinque Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni.

C. 3862 Ferranti.

(Discussione e rinvio. – Abbinamento delle proposte di legge C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone – Adozione della proposta di legge C. 3862 Ferranti, come testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che, essendosi realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento, la Commissione giustizia ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta di ieri.

Ricorda, altresì, che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 3 agosto scorso, senza apportare modifiche al testo della proposta di legge in discussione e che, nel corso dell'esame in quella sede, non sono state presentate proposte emendative, ad eccezione di un emendamento a firma Molteni dichiarato inammissibile.

Avverte, inoltre, che alla proposta di legge in esame sono abbinata le proposte di legge C. 3939 Brignone e C. 3873 Bechis, che vertono sulla medesima materia.

Nel passare all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, si riporta alla relazione già svolta in sede referente, limitandosi a ricordare che il provvedimento è diretto a colmare una lacuna dell'ordinamento, i cui effetti pregiudizievoli ricadono sui minori vittime del delitto di atti sessuali, di età compresa tra i dieci e i quattordici anni. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento modifica il regime di procedibilità di tale delitto, prevedendo che lo stesso sia perseguibile d'ufficio anche per i minori di un'età compresa tra i dieci e i quattordici anni, come attualmente già previsto nel caso in cui vittima sia un minore di dieci anni.

Ciò premesso, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessun chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, conclusa la discussione sulle linee generali e propone di adottare come testo base la proposta di legge già approvata dalla Commissione in sede referente.

La Commissione approva la proposta della presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per martedì 11 ottobre 2016, alle ore 15. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

valutate positivamente le iniziative del Governo, dirette a realizzare un ampio processo di riforma del sistema giustizia, che abbraccia sia il settore civile, sia quello penale, conformemente a quanto richiesto dal Consiglio dell'Unione europea;

condivisa, in particolare, l'esigenza, oramai indifferibile, di mettere in atto interventi finalizzati al recupero di efficienza della giustizia civile, attraverso una riforma che risponda a criteri di semplificazione, di specializzazione dell'offerta di giustizia, e di accelerazione dei tempi di definizione dei processi;

apprezzate, in tale ambito, le misure contemplate dal disegno di legge A.S. 2284, approvato dalla Camera lo scorso marzo, nonché quelle contenute nel decreto-legge n. 168 del 2016, in corso di esame ai fini della sua conversione in legge, che contempla interventi per la più celere definizione del contenzioso in Cassazione e per il miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari;

condivisa, altresì, l'esigenza di riformare il processo penale, per favorire il rafforzamento delle garanzie difensive e la ragionevole durata dei processi, nonché quella di modificare l'istituto della prescrizione;

apprezzate, a tal fine, le misure contenute nel disegno di legge del Governo A.S. 2067-A, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato;

preso atto favorevolmente degli interventi del Governo diretti a consentire il reclutamento, attraverso un programma straordinario di assunzioni, volto anche a accompagnare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari, di mille unità di personale, da destinare ai medesimi uffici;

ritenuto che le misure messe in atto dal Governo dovranno essere comunque integrate da ulteriori interventi volti ad assicurare risorse umane e strumentali adeguate alle concrete esigenze degli uffici giudiziari, i quali a loro volta dovranno essere organizzati sulla base di modelli realmente efficienti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La II Commissione,

esaminato il documento in oggetto;

ricordato che il Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 2016 ha approvato cinque Raccomandazioni specifiche sul programma nazionale di riforma 2016 dell'Italia, fra le quali figura nuovamente, la richiesta di operare con urgenza sulla riforma della prescrizione;

atteso che, prescindendo dal dato relativo all'eccessiva durata dei processi civili e penali, anch'essa nuovamente stigmatizzata dall'organo europeo, la riforma dell'istituto della prescrizione viene associata al beneficio in termini economici generali derivanti dal potenziamento della lotta alla corruzione, fissando, per tale obiettivo, la scadenza della fine del 2016, dopo averne già vanamente sollecitato, l'assolvimento entro e non oltre la metà del 2015;

rilevato che, nell'ambito della medesima raccomandazione sulla giustizia approvata dal Consiglio dell'UE, viene altresì sollecitato l'impegno, da parte dell'Italia, a ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause;

preso atto che il documento in titolo, nell'elenco fornito alla Tavola IV. 1 indica descrive sommariamente gli interventi legislativi approvati volti – secondo la valutazione dell'Esecutivo – a soddisfare, per quanto riguarda il settore della giustizia, le citate raccomandazione sia in campo civile

che penale, nonché alla Tavola A6, al medesimo scopo, sono indicati i provvedimenti di prossima approvazione;

valutato che:

tali provvedimenti elencati, approvati ed in via di approvazione, per quanto riguarda l'area penale, dalla legge n. 69 del 2015, sul contrasto alla corruzione, al voto di scambio politico-mafioso introdotto con la legge n. 62 del 2014, fino alla legge 186 del 2014 in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, recante il reato di autoriciclaggio, siano connotati da evidenti problemi applicativi, tali da renderne l'approvazione, nei fatti, funzionale all'impossibilità da parte del giudice di poter agevolmente perseguire gli stessi reati introdotti, generando altresì un discostamento, nel medio periodo, dagli obiettivi richiamati dalla Raccomandazione del Consiglio europeo;

i detti provvedimenti, approvati ed in via di approvazione, per quanto riguarda l'area civile, tra tutti, ad esempio, la c.d. riforma del processo civile (A.S. 2284), sono tesi ad introdurre misure di « degiurisdizionalizzazione » ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, che rivelano una strategia, non condivisibile, di superamento dell'arretrato e di velocizzazione delle definizioni dei procedimenti non tanto attraverso una più celere definizione dei processi mediante l'allocazione di adeguate risorse, quanto una vera e propria preclusione all'istituto processuale nonché ad una chiusura anticipata degli

stessi mediante procedure arbitrali, dando luogo ad una grave compressione dei diritti costituzionali del cittadino ad agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi. Tant'è che lo stesso documento in titolo rivendica che la riduzione del numero dei processi e la loro durata anche grazie allo sviluppo di forme alternative di risoluzione delle controversie;

il medesimo intento riscontrato nella delega civile si ravvisa anche all'interno dell'A.C. 4025, in corso di esame presso questa Commissione, di conversione del decreto-legge recante « misure urgenti per la definizione del contenzioso in Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari nonché per la giustizia amministrativa », laddove per il giudizio in cassazione vengono limitati il contraddittorio e lo svolgimento di pubbliche udienze, mentre, per il processo amministrativo digitale, sono dettati limiti di natura meramente quantitativa agli atti di parte;

verificato, infine, che l'unico tema esplicitamente citato dall'apposita Raccomandazione del Consiglio dell'UE, ove si richiamava l'Italia ad intervenire sull'istituto della prescrizione, risulta affidato ad un disegno di legge ancora in corso di

esame in Senato e di assai incerta approvazione. Tanto più che tale provvedimento, ora in esame congiunto assieme alla delega sul processo penale (A.S. 2067) – e su questo le tavole del cronoprogramma delle riforme andrebbero corrette – , secondo le parole dello stesso ministro della Giustizia in una recente intervista al Corriere della sera, rischia addirittura, ove vi fosse posta la questione di fiducia da parte dell'Esecutivo, di portare ad una crisi di Governo;

atteso, pertanto, che gli interventi legislativi elencati nel documento in titolo, riguardanti il comparto giustizia, in difetto di una concreta volontà di investire risorse in termini di personale, sia amministrativo che di magistratura – unica via per la definizione dell'arretrato ed il rilancio del sistema giustizia – siano privi di vera efficacia, rispondendo, solo nominalmente ai titoli dei provvedimenti stessi alle preoccupazioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea circa il necessario incremento di efficacia ed efficienza del sistema giustizia nel suo complesso;

esprime, per quanto di propria competenza,

PARERE CONTRARIO.